



Comune di Mirandola
Provincia di Modena

**Regolamento per la
protezione dall'esposizione
al rumore degli ambienti
abitativi e dell'ambiente
esterno**

ALLEGATO "A"
CONTRODEDOTTO
Maggio 2016 rev.10

INDICE

TITOLO I): GENERALITA'	3
Art. 1 Ambito di applicazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 Definizioni	3
TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Limiti	4
Art. 5 Autorizzazioni	5
TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	7
Art. 7 Impianti ed attrezzature	7
Art. 8 Orari	7
Art. 9 Limiti	7
Art. 10 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali	8
Art. 11 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali	9
per l'erogazione di servizi di pubblica utilità	9
TITOLO IV): DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE	9
Art. 12 Ambito di applicazione	9
Art. 14 Documentazione di valutazione Impatto Acustico	10
TITOLO V): TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA- PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE	10
Art. 15 Macchine da giardino	10
Art. 16 Altoparlanti	10
Art. 17 Cannoncini antistorno	10
Art. 18 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	10
Art. 20 Infrastrutture stradali	11
TITOLO VI) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI	14
Art. 21 Valutazione previsionale di impatto acustico	14
Art. 22 Valutazione previsionale di Clima Acustico	16
Art. 23 Strumenti attuativi del PRG	17
TITOLO VII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti	17
Art. 25 Sanzioni	17
Art. 26 Misurazioni e controlli	19
Art. 27 Termini di applicazione e norme transitorie	19

TITOLO I): GENERALITA'

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/2002 n. 45, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica comunale per lo svolgimento di attività, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. il regolamento al titolo IV disciplina le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e e le feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento. Le norme al titolo VI riguardano gli adempimenti in materia di acustica ambientale relativamente al permesso di costruire, denuncia di inizio attività, agibilità, licenze ed autorizzazioni
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. **Attività Rumorosa**: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - b. **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
 - c. **Inquinamento acustico esterno**: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
 - d. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.
 - e. **Eccezionalità dell'evento, eccezionalità delle motivazioni**: evento inconsueto, insolito, singolare, straordinario, unico; l'eccezione si considera non ripetibile e non prevedibile e quindi non può essere considerata programmabile come manifestazione temporanea come disciplinata dal seguente regolamento nell'art.5 comma 1 e 2.

TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 3 Definizioni

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Per temporaneità di una manifestazione che produce inquinamento acustico si intende un periodo massimo di 24 giorni per sito, anche non consecutivi, nell'arco di un anno con una durata non superiore alle 4 ore/giorno. L'indicazione della durata massima delle manifestazioni temporanee tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio. La manifestazione è considerata temporanea anche nel caso in cui la sua durata supera le 4 ore/giorno, a condizioni che l'evento con utilizzo di amplificazione sonora, venga intervallato da un riposo di almeno 1 ora ogni 4 ore. In ogni caso, l'orario di inizio non può essere prima delle **ore 9.00**

Nello stesso sito e in ognuno dei 24 giorni /anno, possono svolgersi contemporaneamente manifestazioni di uno o più esercenti, mentre le manifestazioni di cui all'allegato C o con il patrocinio del Comune, sono da considerarsi aggiuntive rispetto al numero giorni/anno massimo per sito

L'effettuazione di queste manifestazioni nel caso non sia possibile rispettare i limiti acustici della vigente classificazione acustica comunale è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nelle tabelle 1 e 2.

2. Per le manifestazioni elencate nell'allegato C del presente regolamento è stata redatta apposita valutazione di impatto acustico pubblicata sul sito istituzionale unitamente al presente regolamento per la consultazione. Queste manifestazioni sono assoggettate ai limiti temporali indicati nella Tabella 1 e alle condizioni contenute nella valutazione di impatto acustico

Art. 4 Limiti

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95, dal Comune di Mirandola, identificate nella cartografia allegato "B" del presente regolamento, devono rispettare i limiti della Tabella 1 di seguito riportati:

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite Orario
Vedi Individuazione cartografica allegata	Afflusso atteso > 5000 persone	24	4h (3)	70	75	24.00 (4)
	Afflusso atteso fino a 5000 persone	24	4h (3)	65	70	24.00 (1) (4) 1.00(2) (4)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì – (4) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi i limiti in facciata diventano rispettivamente LAeq = 60 e LAslow = 65.

2. Nel restante territorio comunale, e nelle zone non facenti parte delle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno per Sito(5)	Limite in Facciata LAeq	Limite in Facciata LASlow	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h (3)	24(non consecutivi)	85	90	23.30 (4)
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h (3)	24 (non consecutivi)	70	75	23.30 (1) (4) 24.00 (2) (4)
3	Concerti all'aperto – Cinema all'aperto	> 200	4h (3)	24(non consecutivi)	85	90	23.30 (4)
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h (3)	24 (non consecutivi)	70	75	23.30 (4)
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h (3)	24	70	75	23.30 (1) (4) 24.00 (2) (4)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì – (4) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi i limiti in facciata diventano rispettivamente Laeq = 60 e Laslow = 65.

(5) per "Sito" si intende un luogo/area che risulta essere circoscritto rispetto al territorio e che dista almeno 100 m da un altro Sito.

Art. 5 Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee è preceduto da :
 - a. preventiva domanda di autorizzazione in deroga mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line pubblicata nel sito Comune di Mirandola) almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda si considera validamente presentata solo se corredata della documentazione di impatto acustico meglio indicata in tale modulistica
 Allegata alla domanda può essere presentata una relazione di impatto acustico, redatta per una edizione precedente qualora si dichiara che la manifestazione si ripeterà con gli stessi allestimenti temporanei e con le sorgenti rumorose collocate ed orientate allo stesso modo
 L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata a condizione che siano soddisfatti pienamente i requisiti di completezza e adeguatezza della documentazione presentata
 - b. qualora per motivi eccezionali e documentati non siano rispettati né i limiti né le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 di cui all'art. 4, si deve richiedere l'autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito Comune di Mirandola) . L'autorizzazione in deroga è rilasciata, valutando l'eccezionalità dell'evento e acquisiti i pareri favorevoli richiesti
 La domanda si considera validamente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista nello stesso allegato.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

- c. sono escluse dall'obbligo di presentare domanda ai sensi della precedente lettera b per superamento dei limiti orari previsti nelle tabelle 1 e 2, le manifestazioni organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purchè si esauriscano entro le ore 2:00 del 1 gennaio e rispettino i limiti di rumore previsti nelle tabelle stesse
2. al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art.6, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:
 - a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici. In particolare per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione, gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - b) a nominare un responsabile della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
 - c) ad informare, almeno 48 ore prima , in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose, le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Il responsabile citato procede, quando necessario, ad aggiornare la determinazione iniziale, la posizione del palco e delle sorgenti sonore, la direzionalità dell'emissione sonora, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione dell'amplificazione del suono, con limitatore presettato correttamente, l'installazione di schermi acustici, ecc.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione previsto nell'articolo 5 le seguenti manifestazioni:

- a. le manifestazioni temporanee di cui all'allegato C, definite all'art.3 comma 2, a condizione che il responsabile della manifestazione presenti autocertificazione (modulistica on line su sito del Comune di Mirandola) di rispetto degli orari della tabella 1 e delle condizioni previste nella valutazione di impatto acustico attribuita all'evento.
- b. le altre manifestazioni temporanee che si svolgono nelle aree di cui all'allegato B, a condizione che il responsabile della manifestazione presenti autocertificazione (modulistica on line su sito comune) di rispetto orari della tabella 1 e delle condizioni previste nella valutazione di impatto acustico, con specifico riferimento alla posizione

dei diffusori acustici, dell'emissione sonora massima degli stessi, ed in via generale della disposizione interna all'area attribuita all'evento

- c. le piccole audizioni musicali e/o gli spettacoli e le altre manifestazioni, non prevedibili e/o mobili (banda cittadina), non legate ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- d. le manifestazioni temporanee per le quali non si utilizzino strumenti amplificati
- e. le attività musicali/audizioni già regolamentate dal DPCM 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 Impianti ed attrezzature

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 Orari

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
E' vietato eseguire lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni ecc.) e impiego di macchinari rumorosi dalle ore 19.00 alle 8.00 e dalle ore 13.00 alle 15.30
Durante il periodo invernale di vigenza dell'ora legale, per esigenze particolari e motivate, è permesso l'esecuzione di attività rumorose a partire dalle 14.30 fino alle ore 15.30
Durante gli altri orari l'attività di cantiere deve rispettare i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 9 Limiti

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
3. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
4. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 10 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali

1. Lo svolgimento dell'attività di cantiere può avvenire nei seguenti modi:
- a. nel caso di cantieri edili o stradali che rispettino i limiti di emissione e di immissione imposti dalla classificazione acustica comunale, non è necessario presentare una richiesta specifica, ma il titolare e il progettista del titolo abilitativo devono dichiarare il rispetto di tali valori utilizzando la modulistica (modulistica on-line sito comune di mirandola)
 - b. nel caso di cantieri edili e stradali che rispettino i limiti di orario e rumore indicati agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, si deve richiedere il rilascio di apposita autorizzazione in deroga, previa presentazione di apposita domanda da predisporre mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line sito comune di mirandola) almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa con le dichiarazioni ivi previste e con la seguente documentazione a firma di tecnico competente in acustica:

b1) planimetria dell'area interessata dall'attività

b2) una breve relazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro il termini di 5 giorni dalla presentazione della documentazione completa non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

L'autorizzazione in deroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo (PDC, SCIA).

- c. nel caso di cantieri edili e stradali che per motivi documentati, eccezionali e contingibili, non siano in condizioni di garantire né i limiti di cui alla classificazione acustica comunale né i limiti di rumore o di orario di cui agli artt. 8 e 9, debbono richiedere specifica autorizzazione in deroga previa presentazione di domanda da predisporre mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Mirandola), completa della seguente documentazione a firma del tecnico competente in acustica:

c1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;

c2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;

c3) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;

c4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;

c5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

L'autorizzazione è rilasciata in forma espressa entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere ARPA.

Art. 11 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali per l'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 45/02 al punto 3).
2. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (classe I) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. In particolare il valore LAeq non deve essere superiore a 65 dB(A) con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata degli edifici ritenuti sensibili.
In tali casi deve essere comunicata al servizio Lavori Pubblici, prima dell'inizio dei lavori, anche a mezzo fax, l'attivazione del cantiere, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito comune di mirandola) .
3. In tutti gli altri casi per i quali è necessario attivare un cantiere per la manutenzione e/o l'ampliamento di servizi di pubblica utilità, si devono seguire le procedure di cui all'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO IV): DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 12 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 13 Requisiti acustici

1. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art., l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 81/08), misurati con le modalità indicate dalla stessa.
I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

Art. 14 Documentazione di valutazione Impatto Acustico

1. Gli interventi relativi a, PDC, SCIA per le strutture di cui al presente titolo devono contenere un'adeguata Documentazione di Valutazione Impatto Acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla D.G.R.673/2004

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e/o potenziamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di trasferimento di licenza o di nuova licenza d'esercizio o SCIA non corrisponda in parallelo la presentazione di PDC,SCIA ad edificare, la Documentazione di Valutazione Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza o, nel caso di SCIA, tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'autorità di controllo.

TITOLO V): TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA- PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE

Art. 15 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 16 Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 17 Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.
 - b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Art. 18 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b. il funzionamento del cannone antigrandine, dal momento della sua attivazione, dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandinigeno;

- c. la frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 4 esplosioni per minuto;
- d. l'uso dei cannoni è limitata a 7 (sette) mesi l'anno nel periodo 01 Aprile - 30 Ottobre);
- e. il cannone antigrandine deve essere installato ad una distanza minima:
 - e1) di 400 metri:
 - dalle abitazioni
 - dai luoghi con permanenza continuativa di persone
 - da zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale quali ad esempio "Oasi Ecologiche – aree di riequilibrio ecologico"
 - allevamenti, maneggi
 - e2) di 200 metri:
 - dalle strade, escluse quelle private.

Sono esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- f. periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art.19 Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 , nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione prevista nella normativa del centro storico e dal regolamento edilizio vigente.
2. Nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore quali, ad esempio:
 - a. posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità dell'impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non sia in contrasto con le norme di carattere architettonico vigenti;
 - b. montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del condensatore;
 - c. utilizzo di materiale antirombo all'interno delle paratie; - utilizzo di opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle vibrazioni;
 - d. altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell'installatore o del tecnico competente in acustica
3. Suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione prevista nella normativa del centro storico e del RUE vigente.

Art. 20 Infrastrutture stradali

1. Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico

derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

2. Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004):

Tipo A (autostrade);

Tipo B (strade extraurbane principali);

Tipo C (strade extraurbane secondarie);

Tipo D (strade urbane di scorrimento);

Tipo E (strade urbane di quartiere);

Tipo F (strade locali).

3. Il (D.P.R. 142/2004) che disciplina il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti, il regolamento, tuttavia, opera le seguenti distinzioni:

a. Infrastrutture di nuova realizzazione, per le quali è disposto il rispetto dei limiti della Tabella 1 contenuta nell'Allegato al D.P.R. 142/2004;

b. Infrastrutture esistenti, per le quali si dispone un'attività pluriennale di risanamento (così come previsto dal D.M. 29-11-2000) per il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 2 contenuta nell'Allegato al decreto.

4. Il D.P.R. 142/2004 stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2

Tabella STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbane principali		250	50	40	65	55
C extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al			

F locali		30	DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995
----------	--	----	---

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampliamento in sede, affiancamenti e varianti

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

5. La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 380/2001 ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Se detti limiti non vengono rispettati, il richiedente del titolo abilitativo deve presentare contestualmente alla richiesta ad edificare, un Piano di Risanamento Acustico come specificato nell'art. 8 del D.P.R. 142/04. Quanto sopra deve essere dichiarato mediante utilizzo della modulistica approvata dal Comune di Mirandola. (predisporre modulistica)

TITOLO VI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 21 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. All'atto della presentazione di:
 - a. titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e pubblici esercizi;
 - b. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c. provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive e/o svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - d. AUA autorizzazione unica ambientale, relativamente alla comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, all'esercizio dell'impianto/stabilimento/attività che produce un impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 447/95.
occorre sempre mediante modulistica pubblicata on line sul sito del Comune di Mirandola, presentare la Documentazione di Previsione Impatto Acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Classificazione Acustica", approvata dal Comune).
2. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione della Documentazione di Previsione Impatto Acustico vige solo se si tratta di modifiche o potenziamenti, di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora comportino l'installazione e/o l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, o che inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.
3. Ai sensi dell'art.4 co. 1 del DPR 19/10/2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:
 1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.

16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.
 21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimicocliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 30. Lavanderie e stirerie.
 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Liuteria.
 42. Laboratori di restauro artistico.
 43. Riparazione di beni di consumo.
 44. Ottici.
 45. Fotografi.
 46. Grafici.
4. Ai sensi dell'art.4 co. 2 del DPR 19/10/2011 n.227, per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.
- Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione (Tab B DPCM 14/11/97) di rumore previsti dai limiti di zona del piano di classificazione acustica.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge può essere resa, ai sensi dell'art. 2 co.6 della L.447/1995, esclusivamente da un tecnico competente in acustica ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente dell'attività.

Detta dichiarazione deve essere presentata mediante utilizzo della modulistica pubblicata on line sito del Comune di Mirandola

5. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica dovrà almeno contenere:
- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997.
 - b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
 - g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Art. 22 Valutazione previsionale di Clima Acustico

1. Per gli interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del DPR 380/0 relativamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- edifici residenziali prossimi ad infrastrutture stradali (di tipo A, B, C, D, E, F) o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, L. 447/95.

occorre sempre mediante l'utilizzo della modulistica approvata dallo Sportello Unico(modulistica on-line sito comune di Mirandola) presentare la Documentazione di Previsione di Clima Acustico , secondo i criteri definiti dalla Regione con D.G.R. 673/2004
Nel caso in cui l'insediamento di cui sopra, risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

2. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione della Documentazione di Previsione Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Edilizia Permesso di Costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

3. Ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 ed all'art. 8, della L. 447/95 comma 3-bis, come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. 13/5/11 n. 70, è possibile presentare autocertificazione asseverata mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Mirandola), relativamente ai fabbricati che rispettano i requisiti di protezione acustica richiesti dalla normativa vigente e più specificatamente a quanto previsto per la categoria di fabbricato in oggetto per la zonizzazione acustica in cui l'immobile è ubicato, come definita dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 23 Strumenti attuativi del PSC-RUE

1. All'atto della presentazione di Piani Particolareggiati e Zone Convenzionate, qualora si realizzassero al loro interno opere di urbanizzazione come strade, parcheggi, etc, sarà necessario allegare al progetto:

a) la Documentazione di Previsione Clima Acustico della zona urbanistica oggetto d'intervento che giustifichi la scelta urbanistica di localizzazione di strade, parcheggi, verde, lotti edificabili nel loro insieme e in rapporto al clima acustico della zona oggetto d'intervento e del territorio già urbanizzato nel quale la nuova urbanizzazione si inserisce.

b) la Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico per la realizzazione di strade (documentazione di cui all'art. 3 della D.G.R. 673/2004), e la valutazione nella fascia di pertinenza acustica in base al DPR 142/04 oltre ad eventuali progetti esecutivi di risanamento, se necessari da produrre come elaborati del Piano.

2. La documentazione da presentare per la valutazione di clima acustico deve comprendere oltre a quanto previsto dall'art. 1 della D.G.R. 673/04:

a) la descrizione dei livelli di rumore ambientali presenti nell'area d'interesse. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata dall'urbanizzazione o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze.

b) la planimetria dello sviluppo urbanistico corredata dalle destinazioni insediative nonché la disposizione delle urbanizzazioni.

TITOLO VII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 25 Sanzioni

1) Ai sensi dell'art. 10 co 1 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del C.P., chiunque **non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente** in violazione dell'art. 24 del presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. (Pagamento in misura ridotta € 2.064,00)

2) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore (artt. 15, 16, 17, 18 del presente regolamento), **superi i valori limite di emissione o di immissione** stabiliti per la classe acustica di

appartenenza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 graduata a seconda dei casi descritti nella seguente tabella:

ENTITA' DEL SUPERAMENTO	SANZIONE PREVISTA	pagamento in misura ridotta
Fino a 5 dBA	da € 516,00 a € 600,00	€ 200,00
da 5 a 10 dBA	da € 516,00 a € 900,00	€ 300,00
Da 10 a 15 dBA	da € 516,00 a € 1,200,00	€ 400,00
Da 15 a 20 dBA	da € 516,00 a € 1.500,00	€ 500,00
Da 20 a 25 dBA	da € 516,00 a € 1.800,00	€ 600,00
Oltre i 25 dBA	da € 516,00 a € 2.100,00	€ 700,00

3) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **superi i limiti di orario e/o le prescrizioni** stabiliti negli artt. 8, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 600,00. (Pagamento in misura ridotta € 200,00)

4) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 In caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga**, come previsto nell'art. 5 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.(Pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

5) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di superamento dei **limiti di orario** stabiliti dalla Tabelle 1 o 2 dell'art. 4 del presente regolamento o di quelli stabiliti dalle relazioni di impatto acustico allegate o presentate ex novo, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 2.400,00. (Pagamento in misura ridotta € 800,00)

6) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nelle Tabelle 1 o 2 dell'art. 4 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

7) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 in caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga** al Servizio dei Lavori Pubblici o allo Sportello Unico, come previsto negli artt. 10 e 11 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.(Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

8) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di **superamento dei limiti di orario** stabiliti nell'art. 8 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a € 2.400,00 (Pagamento in misura ridotta € 800,00)

9) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nell'art. 9 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

10) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 le altre violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionabili ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00 .(Pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 26 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di controllo è demandata ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria fatte salve specifiche competenze di ARPA.
4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provincia

Art. 27 Termini di applicazione e norme transitorie

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e le norme transitorie di Piano disciplinanti la medesima materia.

L'emanazione di norme sovraordinate, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.

In caso di varianti al Regolamento, queste subiranno lo stesso iter delle varianti al Piano di Classificazione Acustica.

TABELLE

[#] D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab B DPCM 14/11/97 valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

(sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab C DPCM 14/11/97 valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

(inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare disturbo o fastidio al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab D DPCM 14/11/97 valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

(i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70



Comune di Mirandola
Provincia di Modena

**Regolamento per la
protezione dall'esposizione
al rumore degli ambienti
abitativi e dell'ambiente
esterno**

ALLEGATO "A"
CONTRODEDOTTO
Maggio 2016 rev.10

INDICE

TITOLO I): GENERALITA'	3
Art. 1 Ambito di applicazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 Definizioni	3
TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Limiti	4
Art. 5 Autorizzazioni	5
TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	7
Art. 7 Impianti ed attrezzature	7
Art. 8 Orari	7
Art. 9 Limiti	7
Art. 10 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali	8
Art. 11 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali	9
per l'erogazione di servizi di pubblica utilità	9
TITOLO IV): DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE	9
Art. 12 Ambito di applicazione	9
Art. 14 Documentazione di valutazione Impatto Acustico	10
TITOLO V): TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA- PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE	10
Art. 15 Macchine da giardino	10
Art. 16 Altoparlanti	10
Art. 17 Cannoncini antistorno	10
Art. 18 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	10
Art. 20 Infrastrutture stradali	11
TITOLO VI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI	14
Art. 21 Valutazione previsionale di impatto acustico	14
Art. 22 Valutazione previsionale di Clima Acustico	16
Art. 23 Strumenti attuativi del PRG	17
TITOLO VII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti	17
Art. 25 Sanzioni	17
Art. 26 Misurazioni e controlli	19
Art. 27 Termini di applicazione e norme transitorie	19

TITOLO I): GENERALITA'

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1) dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/2002 n. 45, con particolare riferimento alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla vigente classificazione acustica comunale per lo svolgimento di attività, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. il regolamento al titolo IV disciplina le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e e le feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento. Le norme al titolo VI riguardano gli adempimenti in materia di acustica ambientale relativamente al permesso di costruire, denuncia di inizio attività, agibilità, licenze ed autorizzazioni
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del C.P.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. **Attività Rumorosa**: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - b. **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.
 - c. **Inquinamento acustico esterno**: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
 - d. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.
 - e. **Eccezionalità dell'evento, eccezionalità delle motivazioni**: evento inconsueto, insolito, singolare, straordinario, unico; l'eccezione si considera non ripetibile e non prevedibile e quindi non può essere considerata programmabile come manifestazione temporanea come disciplinata dal seguente regolamento nell'art.5 comma 1 e 2.

TITOLO II): MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 3 Definizioni

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche), con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Per temporaneità di una manifestazione che produce inquinamento acustico si intende un periodo massimo di 24 giorni per sito, anche non consecutivi, nell'arco di un anno con una durata non superiore alle 4 ore/giorno. L'indicazione della durata massima delle manifestazioni temporanee tiene anche conto delle prove tecniche degli impianti audio. La manifestazione è considerata temporanea anche nel caso in cui la sua durata supera le 4 ore/giorno, a condizioni che l'evento con utilizzo di amplificazione sonora, venga intervallato da un riposo di almeno 1 ora ogni 4 ore. In ogni caso, l'orario di inizio non può essere prima delle **ore 9.00**

Nello stesso sito e in ognuno dei 24 giorni /anno, possono svolgersi contemporaneamente manifestazioni di uno o più esercenti, mentre le manifestazioni di cui all'allegato C o con il patrocinio del Comune, sono da considerarsi aggiuntive rispetto al numero giorni/anno massimo per sito

L'effettuazione di queste manifestazioni nel caso non sia possibile rispettare i limiti acustici della vigente classificazione acustica comunale è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nelle tabelle 1 e 2.

2. Per le manifestazioni elencate nell'allegato C del presente regolamento è stata redatta apposita valutazione di impatto acustico pubblicata sul sito istituzionale unitamente al presente regolamento per la consultazione. Queste manifestazioni sono assoggettate ai limiti temporali indicati nella Tabella 1 e alle condizioni contenute nella valutazione di impatto acustico

Art. 4 Limiti

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95, dal Comune di Mirandola, identificate nella cartografia allegato "B" del presente regolamento, devono rispettare i limiti della Tabella 1 di seguito riportati:

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite Orario
Vedi Individuazione cartografica allegata	Afflusso atteso > 5000 persone	24	4h (3)	70	75	24.00 (4)
	Afflusso atteso fino a 5000 persone	24	4h (3)	65	70	24.00 (1) (4) 1.00(2) (4)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì – (4) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi i limiti in facciata diventano rispettivamente LAeq = 60 e LASlow = 65.

2. Nel restante territorio comunale, e nelle zone non facenti parte delle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, le manifestazioni sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito riportati.

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno per Sito(5)	Limite in Facciata LAeq	Limite in Facciata LASlow	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h (3)	24(non consecutivi)	85	90	23.30 (4)
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h (3)	24 (non consecutivi)	70	75	23.30 (1) (4) 24.00 (2) (4)
3	Concerti all'aperto – Cinema all'aperto	> 200	4h (3)	24(non consecutivi)	85	90	23.30 (4)
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h (3)	24 (non consecutivi)	70	75	23.30 (4)
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h (3)	24	70	75	23.30 (1) (4) 24.00 (2) (4)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi – (3) nel caso di durate superiori alle 4 h/dì, l'evento con utilizzo di sonoro deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora/dì – (4) in caso di superamento del limite orario stabilito, dal minuto successivo in poi i limiti in facciata diventano rispettivamente Laeq = 60 e Laslow = 65.

(5) per "Sito" si intende un luogo/area che risulta essere circoscritto rispetto al territorio e che dista almeno 100 m da un altro Sito.

Art. 5 Autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee è preceduto da :
 - a. preventiva domanda di autorizzazione in deroga mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line pubblicata nel sito Comune di Mirandola) almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda si considera validamente presentata solo se corredata della documentazione di impatto acustico meglio indicata in tale modulistica
 Allegata alla domanda può essere presentata una relazione di impatto acustico, redatta per una edizione precedente qualora si dichiara che la manifestazione si ripeterà con gli stessi allestimenti temporanei e con le sorgenti rumorose collocate ed orientate allo stesso modo
 L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata a condizione che siano soddisfatti pienamente i requisiti di completezza e adeguatezza della documentazione presentata
 - b. qualora per motivi eccezionali e documentati non siano rispettati né i limiti né le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 di cui all'art. 4, si deve richiedere l'autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito Comune di Mirandola) . L'autorizzazione in deroga è rilasciata, valutando l'eccezionalità dell'evento e acquisiti i pareri favorevoli richiesti
 La domanda si considera validamente presentata solo se corredata dalla documentazione prevista nello stesso allegato.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

- c. sono escluse dall'obbligo di presentare domanda ai sensi della precedente lettera b per superamento dei limiti orari previsti nelle tabelle 1 e 2, le manifestazioni organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purchè si esauriscano entro le ore 2:00 del 1 gennaio e rispettino i limiti di rumore previsti nelle tabelle stesse
2. al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art.6, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:
 - a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici. In particolare per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione, gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - b) a nominare un responsabile della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
 - c) ad informare, almeno 48 ore prima, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose, le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Il responsabile citato procede, quando necessario, ad aggiornare la determinazione iniziale, la posizione del palco e delle sorgenti sonore, la direzionalità dell'emissione sonora, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione dell'amplificazione del suono, con limitatore presettato correttamente, l'installazione di schermi acustici, ecc.

Art. 6 Esclusioni

1. Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione previsto nell'articolo 5 le seguenti manifestazioni:

- a. le manifestazioni temporanee di cui all'allegato C, definite all'art.3 comma 2, a condizione che il responsabile della manifestazione presenti autocertificazione (modulistica on line su sito del Comune di Mirandola) di rispetto degli orari della tabella 1 e delle condizioni previste nella valutazione di impatto acustico attribuita all'evento.
- b. le altre manifestazioni temporanee che si svolgono nelle aree di cui all'allegato B, a condizione che il responsabile della manifestazione presenti autocertificazione (modulistica on line su sito comune) di rispetto orari della tabella 1 e delle condizioni previste nella valutazione di impatto acustico, con specifico riferimento alla posizione

dei diffusori acustici, dell'emissione sonora massima degli stessi, ed in via generale della disposizione interna all'area attribuita all'evento

- c. le piccole audizioni musicali e/o gli spettacoli e le altre manifestazioni, non prevedibili e/o mobili (banda cittadina), non legate ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- d. le manifestazioni temporanee per le quali non si utilizzino strumenti amplificati
- e. le attività musicali/audizioni già regolamentate dal DPCM 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

TITOLO III): CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 7 Impianti ed attrezzature

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 Orari

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
E' vietato eseguire lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni ecc.) e impiego di macchinari rumorosi dalle ore 19.00 alle 8.00 e dalle ore 13.00 alle 15.30
Durante il periodo invernale di vigenza dell'ora legale, per esigenze particolari e motivate, è permesso l'esecuzione di attività rumorose a partire dalle 14.30 fino alle ore 15.30
Durante gli altri orari l'attività di cantiere deve rispettare i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 9 Limiti

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
3. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.
4. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 10 Autorizzazioni in deroga per cantieri edili o stradali

1. Lo svolgimento dell'attività di cantiere può avvenire nei seguenti modi:
- a. nel caso di cantieri edili o stradali che rispettino i limiti di emissione e di immissione imposti dalla classificazione acustica comunale, non è necessario presentare una richiesta specifica, ma il titolare e il progettista del titolo abilitativo devono dichiarare il rispetto di tali valori utilizzando la modulistica (modulistica on-line sito comune di mirandola)
 - b. nel caso di cantieri edili e stradali che rispettino i limiti di orario e rumore indicati agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, si deve richiedere il rilascio di apposita autorizzazione in deroga, previa presentazione di apposita domanda da predisporre mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line sito comune di mirandola) almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa con le dichiarazioni ivi previste e con la seguente documentazione a firma di tecnico competente in acustica:

b1) planimetria dell'area interessata dall'attività

b2) una breve relazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;

L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro il termini di 5 giorni dalla presentazione della documentazione completa non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

L'autorizzazione in deroga può essere richiesta contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo (PDC, SCIA).

- c. nel caso di cantieri edili e stradali che per motivi documentati, eccezionali e contingibili, non siano in condizioni di garantire né i limiti di cui alla classificazione acustica comunale né i limiti di rumore o di orario di cui agli artt. 8 e 9, debbono richiedere specifica autorizzazione in deroga previa presentazione di domanda da predisporre mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Mirandola), completa della seguente documentazione a firma del tecnico competente in acustica:

c1) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;

c2) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;

c3) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;

c4) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;

c5) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

L'autorizzazione è rilasciata in forma espressa entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere ARPA.

Art. 11 Deroghe agli Enti Gestori per cantieri edili o stradali per l'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 45/02 al punto 3).
2. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (classe I) e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. In particolare il valore LAeq non deve essere superiore a 65 dB(A) con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata degli edifici ritenuti sensibili.
In tali casi deve essere comunicata al servizio Lavori Pubblici, prima dell'inizio dei lavori, anche a mezzo fax, l'attivazione del cantiere, mediante utilizzo del modulo (modulistica on-line sito comune di mirandola) .
3. In tutti gli altri casi per i quali è necessario attivare un cantiere per la manutenzione e/o l'ampliamento di servizi di pubblica utilità, si devono seguire le procedure di cui all'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO IV): DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITA' DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

Art. 12 Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, lettere c,d,e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 13 Requisiti acustici

1. All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art., l'esercizio delle attività rumorose non deve causare il superamento dei limiti di rumore individuati dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 81/08), misurati con le modalità indicate dalla stessa.
I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 nei tempi e nei modi indicati.

Art. 14 Documentazione di valutazione Impatto Acustico

1. Gli interventi relativi a, PDC, SCIA per le strutture di cui al presente titolo devono contenere un'adeguata Documentazione di Valutazione Impatto Acustico, predisposta secondo i criteri definiti dalla D.G.R.673/2004

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e/o potenziamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di trasferimento di licenza o di nuova licenza d'esercizio o SCIA non corrisponda in parallelo la presentazione di PDC,SCIA ad edificare, la Documentazione di Valutazione Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza o, nel caso di SCIA, tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'autorità di controllo.

TITOLO V): TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA- PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE

Art. 15 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Art. 16 Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 17 Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.
 - b. ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Art. 18 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a. fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b. il funzionamento del cannone antigrandine, dal momento della sua attivazione, dovrà essere limitato ad un periodo di circa 45 minuti per ogni evento atmosferico potenzialmente grandinigeno;

- c. la frequenza di sparo massima consentita di ogni singolo cannone antigrandine non può essere superiore a 4 esplosioni per minuto;
- d. l'uso dei cannoni è limitata a 7 (sette) mesi l'anno nel periodo 01 Aprile - 30 Ottobre);
- e. il cannone antigrandine deve essere installato ad una distanza minima:
 - e1) di 400 metri:
 - dalle abitazioni
 - dai luoghi con permanenza continuativa di persone
 - da zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale quali ad esempio "Oasi Ecologiche – aree di riequilibrio ecologico"
 - allevamenti, maneggi
 - e2) di 200 metri:
 - dalle strade, escluse quelle private.

Sono esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- f. periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Art.19 Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 , nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione prevista nella normativa del centro storico e dal regolamento edilizio vigente.
2. Nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore quali, ad esempio:
 - a. posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità dell'impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non sia in contrasto con le norme di carattere architettonico vigenti;
 - b. montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del condensatore;
 - c. utilizzo di materiale antirombo all'interno delle paratie; - utilizzo di opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle vibrazioni;
 - d. altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell'installatore o del tecnico competente in acustica
3. Suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione prevista nella normativa del centro storico e del RUE vigente.

Art. 20 Infrastrutture stradali

1. Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico

derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" entrato in vigore il 1° giugno 2004.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

2. Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004):

Tipo A (autostrade);

Tipo B (strade extraurbane principali);

Tipo C (strade extraurbane secondarie);

Tipo D (strade urbane di scorrimento);

Tipo E (strade urbane di quartiere);

Tipo F (strade locali).

3. Il (D.P.R. 142/2004) che disciplina il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, compresi gli ampliamenti, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e le varianti, il regolamento, tuttavia, opera le seguenti distinzioni:

a. Infrastrutture di nuova realizzazione, per le quali è disposto il rispetto dei limiti della Tabella 1 contenuta nell'Allegato al D.P.R. 142/2004;

b. Infrastrutture esistenti, per le quali si dispone un'attività pluriennale di risanamento (così come previsto dal D.M. 29-11-2000) per il raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 2 contenuta nell'Allegato al decreto.

4. Il D.P.R. 142/2004 stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2

Tabella STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.02 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbane principali		250	50	40	65	55
C extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al			

F locali		30	DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995
----------	--	----	---

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI
Ampliamento in sede, affiancamenti e varianti

TIPI DI STRADA Secondo codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F locali		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

5. La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 380/2001 ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Se detti limiti non vengono rispettati, il richiedente del titolo abilitativo deve presentare contestualmente alla richiesta ad edificare, un Piano di Risanamento Acustico come specificato nell'art. 8 del D.P.R. 142/04. Quanto sopra deve essere dichiarato mediante utilizzo della modulistica approvata dal Comune di Mirandola. (predisporre modulistica)

TITOLO VI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 21 Valutazione previsionale di impatto acustico

1. All'atto della presentazione di:
 - a. titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e pubblici esercizi;
 - b. provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
 - c. provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive e/o svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
 - d. AUA autorizzazione unica ambientale, relativamente alla comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, all'esercizio dell'impianto/stabilimento/attività che produce un impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 447/95.
occorre sempre mediante modulistica pubblicata on line sul sito del Comune di Mirandola, presentare la Documentazione di Previsione Impatto Acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Classificazione Acustica", approvata dal Comune).
2. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione della Documentazione di Previsione Impatto Acustico vige solo se si tratta di modifiche o potenziamenti, di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora comportino l'installazione e/o l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi, o che inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.
3. Ai sensi dell'art.4 co. 1 del DPR 19/10/2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese", sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:
 1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.

16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.
 21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimicocliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 30. Lavanderie e stirerie.
 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Liuteria.
 42. Laboratori di restauro artistico.
 43. Riparazione di beni di consumo.
 44. Ottici.
 45. Fotografi.
 46. Grafici.
4. Ai sensi dell'art.4 co. 2 del DPR 19/10/2011 n.227, per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.
- Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione (Tab B DPCM 14/11/97) di rumore previsti dai limiti di zona del piano di classificazione acustica.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge può essere resa, ai sensi dell'art. 2 co.6 della L.447/1995, esclusivamente da un tecnico competente in acustica ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente dell'attività.

Detta dichiarazione deve essere presentata mediante utilizzo della modulistica pubblicata on line sito del Comune di Mirandola

5. La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica dovrà almeno contenere:
- a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997.
 - b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
 - c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
 - d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
 - e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
 - f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
 - g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Art. 22 Valutazione previsionale di Clima Acustico

1. Per gli interventi di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del DPR 380/0 relativamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- edifici residenziali prossimi ad infrastrutture stradali (di tipo A, B, C, D, E, F) o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, L. 447/95.

occorre sempre mediante l'utilizzo della modulistica approvata dallo Sportello Unico(modulistica on-line sito comune di Mirandola) presentare la Documentazione di Previsione di Clima Acustico , secondo i criteri definiti dalla Regione con D.G.R. 673/2004
Nel caso in cui l'insediamento di cui sopra, risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità.

2. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione della Documentazione di Previsione Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Edilizia Permesso di Costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

3. Ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 ed all'art. 8, della L. 447/95 comma 3-bis, come modificato dall'art. 5, comma 5 del D.L. 13/5/11 n. 70, è possibile presentare autocertificazione asseverata mediante utilizzo della modulistica (modulistica on-line pubblicata sul sito comune di Mirandola), relativamente ai fabbricati che rispettano i requisiti di protezione acustica richiesti dalla normativa vigente e più specificatamente a quanto previsto per la categoria di fabbricato in oggetto per la zonizzazione acustica in cui l'immobile è ubicato, come definita dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 23 Strumenti attuativi del PSC-RUE

1. All'atto della presentazione di Piani Particolareggiati e Zone Convenzionate, qualora si realizzassero al loro interno opere di urbanizzazione come strade, parcheggi, etc, sarà necessario allegare al progetto:

a) la Documentazione di Previsione Clima Acustico della zona urbanistica oggetto d'intervento che giustifichi la scelta urbanistica di localizzazione di strade, parcheggi, verde, lotti edificabili nel loro insieme e in rapporto al clima acustico della zona oggetto d'intervento e del territorio già urbanizzato nel quale la nuova urbanizzazione si inserisce.

b) la Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico per la realizzazione di strade (documentazione di cui all'art. 3 della D.G.R. 673/2004), e la valutazione nella fascia di pertinenza acustica in base al DPR 142/04 oltre ad eventuali progetti esecutivi di risanamento, se necessari da produrre come elaborati del Piano.

2. La documentazione da presentare per la valutazione di clima acustico deve comprendere oltre a quanto previsto dall'art. 1 della D.G.R. 673/04:

a) la descrizione dei livelli di rumore ambientali presenti nell'area d'interesse. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata dall'urbanizzazione o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze.

b) la planimetria dello sviluppo urbanistico corredata dalle destinazioni insediative nonché la disposizione delle urbanizzazioni.

TITOLO VII): SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art. 25 Sanzioni

1) Ai sensi dell'art. 10 co 1 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del C.P., chiunque **non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente** in violazione dell'art. 24 del presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. (Pagamento in misura ridotta € 2.064,00)

2) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore (artt. 15, 16, 17, 18 del presente regolamento), **superi i valori limite di emissione o di immissione** stabiliti per la classe acustica di

appartenenza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 graduata a seconda dei casi descritti nella seguente tabella:

ENTITA' DEL SUPERAMENTO	SANZIONE PREVISTA	pagamento in misura ridotta
Fino a 5 dBA	da € 516,00 a € 600,00	€ 200,00
da 5 a 10 dBA	da € 516,00 a € 900,00	€ 300,00
Da 10 a 15 dBA	da € 516,00 a € 1,200,00	€ 400,00
Da 15 a 20 dBA	da € 516,00 a € 1.500,00	€ 500,00
Da 20 a 25 dBA	da € 516,00 a € 1.800,00	€ 600,00
Oltre i 25 dBA	da € 516,00 a € 2.100,00	€ 700,00

3) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **superi i limiti di orario e/o le prescrizioni** stabiliti negli artt. 8, 15, 16, 17 e 18 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 600,00. (Pagamento in misura ridotta € 200,00)

4) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 In caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga**, come previsto nell'art. 5 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.(Pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

5) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di superamento dei **limiti di orario** stabiliti dalla Tabelle 1 o 2 dell'art. 4 del presente regolamento o di quelli stabiliti dalle relazioni di impatto acustico allegate o presentate ex novo, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 2.400,00. (Pagamento in misura ridotta € 800,00)

6) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nelle Tabelle 1 o 2 dell'art. 4 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

7) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 in caso di **mancata richiesta di autorizzazione in deroga** al Servizio dei Lavori Pubblici o allo Sportello Unico, come previsto negli artt. 10 e 11 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.(Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

8) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 in caso di **superamento dei limiti di orario** stabiliti nell'art. 8 del presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a € 2.400,00 (Pagamento in misura ridotta € 800,00)

9) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della 447/95 in caso di superamento dei **limiti di rumore** stabiliti nell'art. 9 del regolamento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.032,00)

10) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 le altre violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionabili ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00 .(Pagamento in misura ridotta € 50,00)

Art. 26 Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'attività di controllo è demandata ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria fatte salve specifiche competenze di ARPA.
4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provincia

Art. 27 Termini di applicazione e norme transitorie

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della Deliberazione di approvazione dello stesso.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e le norme transitorie di Piano disciplinanti la medesima materia.

L'emanazione di norme sovraordinate, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.

In caso di varianti al Regolamento, queste subiranno lo stesso iter delle varianti al Piano di Classificazione Acustica.

TABELLE

[#] D.P.C.M. 1 marzo 1991, art. 6

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. n. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tab B DPCM 14/11/97 valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

(sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tab C DPCM 14/11/97 valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

(inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare disturbo o fastidio al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tab D DPCM 14/11/97 valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

(i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70